

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA
REGOLAMENTO CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE ASSISTENTI FAMILIARI (BADANTI)
ANNO 2010

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione di contributi economici, per sostenere le famiglie che assistono in casa congiunti disabili e/o non autosufficienti avvalendosi della collaborazione di assistenti familiari comunemente chiamate "badanti".

2. L'intervento si colloca nel quadro dei servizi comunali a sostegno della domiciliarità ovvero delle azioni finalizzate a favorire la permanenza nel contesto della propria famiglia e della rete di relazioni sociali delle persone che esprimono bisogni assistenziali continuativi di elevato grado di intensità.

Art. 2 – Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi economici di cui al presente Regolamento le persone disabili gravi e/o non autosufficienti e/o i loro familiari regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di MONTECALVO IN FOGLIA in possesso dei requisiti specificati all'articolo 6. In particolare:

☐ *Anziani di età superiore a 65 anni, parzialmente o totalmente non autosufficienti in quanto affetti da patologie cronico - degenerative per decadimento psico-fisico e/o disabilità, demenza, senilità che siano titolari dell'indennità di accompagnamento già certificata alla data di emissione del bando;*

☐ *Disabili gravi ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92;*

Art. 3 – Finalità degli interventi

1. Il contributo è finalizzato a:

☐ Favorire la permanenza al domicilio delle persone non autosufficienti per cause legate all'età o allo stato di disabilità fisica, psichica o sensoriale, limitando o ritardando il ricorso al ricovero in strutture di tipo residenziale;

☐ Aumentare il numero dei soggetti assistiti a domicilio;

☐ Migliorare la qualità dell'assistenza erogata;

☐ Ampliare la flessibilità dei sistemi di offerta;

☐ Garantire un'attenzione maggiore ai bisogni ed alle preferenze individuali;

2. Gli interventi economici del presente regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche al fine di una loro quantificazione.

Art. 4 – Vincoli per l'erogazione del contributo

1. Le prestazioni assistenziali da garantirsi da parte del personale "badante", consistono in

☐ Cura dell'igiene personale;

☐ Aiuto nell'alzata e messa a letto;

☐ Aiuto nell'assunzione e/o somministrazione dei pasti;

- ☐ Assistenza e aiuto nella deambulazione, mobilitazione, vestizione e nella gestione delle altre attività quotidiane;
- ☐ Controllo e sorveglianza diurna e per il riposo notturno;
- ☐ Aiuto o controllo nell'espletamento delle normali attività quotidiane, sia all'interno dell'abitazione sia in rapporto con l'esterno;
- ☐ Mobilità sul territorio;
- ☐ Assistenza presso luoghi esterni al domicilio

2. Il contributo è destinato esclusivamente alla copertura degli oneri per l'assistenza resa ai destinatari indicati all'articolo 2. Tali prestazioni devono essere rese da personale "badante" in possesso di regolare contratto di lavoro.

Art. 5 – Definizione di nucleo familiare

1. Ai fini del presente Regolamento, per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate, innanzitutto da vincoli di matrimonio, ovvero di parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi residenza nel Comune di MONTECALVO IN FOGLIA, come previsto dal D.P.R. 223/89.

2. Si considerano, inoltre, componenti di un nucleo familiare anche coloro che vivono in stabile convivenza pur senza vincoli di matrimonio o parentela.

Art. 6 – Requisiti per l'accesso agli interventi economici e loro quantificazione

1. Hanno diritto ai contributi di cui al presente Regolamento i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- ☐ **Cittadinanza Italiana;**
- ☐ **Residenza nel Comune di MONTECALVO IN FOGLIA alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;**
- ☐ **Regolare contratto di lavoro per l'assunzione di una persona dedicata esclusivamente allo svolgimento di funzioni assistenziali a favore di una persona non autosufficiente che preveda un impiego minimo di 25 ore settimanali;**
- ☐ **Non essere beneficiari di altri contributi e/o sussidi economici per lo stesso servizio;**
- ☐ **Valore I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) relativo al periodo d'imposta precedente all'anno di presentazione della domanda non superiore:**
 - a) € 11.000,00 in caso di anziano o disabile che vive da solo**
 - b) € 25.000,00 in caso di anziano o disabile che vive in un nucleo familiare composto da più persone;**

2. Se il nucleo familiare beneficia di altre misure di sostegno economico a carico del Comune di Montecalvo in Foglia e/o di altri enti pubblici, il contributo massimo erogabile terrà conto di quanto già percepito dal nucleo stesso.

Art. 7 – Entità del contributo

- 1 Il Comune di Montecalvo in Foglia erogherà, previa disponibilità delle risorse finanziarie, a parziale copertura del costo sostenuto dalla famiglia, un contributo mensile stabilito in un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00. L'importo verrà erogato per massimo 12 mesi in due rate semestrali.

- 2 Qualora l'avente diritto al beneficio abbia perso la residenza nel Comune di Montecalvo in Foglia, nel periodo di cui al precedente comma, il contributo verrà erogato in proporzione al periodo di effettiva residenza anagrafica.
- 3 La formulazione della graduatoria e la definizione della percentuale di beneficio economico erogabile per la quota della spesa spettante al datore di lavoro per il pagamento degli oneri viene definita sulla base dei parametri I.S.E.E. come da tabella

VALORE I.S.E.E.	QUOTA RIMBORSATA
Fino ad € 10.000,00	100 €
Da € 10.000,00 fino a € 18.000,00	75 €
Da € 18.000,00 fino a € 25.000,00	50 €
Superiore a 25.000,00	nessun contributo

- 4 Nel caso in cui le richieste di contributo dovessero eccedere la disponibilità finanziaria, si procederà a stilare apposita graduatoria, tra gli aventi diritto, che terrà conto dei seguenti parametri ed a parità di punteggio le risorse saranno suddivise proporzionalmente alle disponibilità finanziarie.

PARAMETRI PER PUNTEGGIO

a) Tipologia di contratto stipulato con l'assistente familiare (*max 55 punti da attribuire nel modo seguente*)

Contratto da 25 a 39 ore settimanali	20 punti
Contratto da 40 a 53 ore settimanali	40 punti
Contratto di 54 ore settimanali	55 punti

b) Condizioni economiche (*max 30 punti*)

Fascia I.S.E.E. PUNTI

Da € 0	A € 5.760	30
Da €5.761	A € 11.521	25
Da €11.522	A € 17.282	20
Da €17.283	A € 23.043	15
Da €23.044	A € 25.000	10

** l'importo equivale al trattamento minimo INPS per l'anno 2010 e verrà adeguato, annualmente, secondo gli indici istat*

c) Presenza delle reti familiari (*max 15 punti*)

Per gli anziani over 65 anni

Tipologia Punti

Il richiedente vive da solo o con il coniuge o con un familiare ma senza figli	15
Il richiedente ha un figlio solo (convivente o meno)	10
Il richiedente ha più figli	5

Per i disabili

Tipologia Punti

Il richiedente vive da solo o con un genitore con più di 65 anni	15
Il richiedente ha un unico familiare di riferimento (convivente o meno)	10
Il richiedente ha più familiari di riferimento	5

Art. 8 – Presentazione domanda

- 1 La domanda per l'erogazione del contributo potrà essere presentata a seguito della pubblicazione annuale di un apposito bando.

- 2 Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 6 del presente Regolamento:
 - Certificazione invalidità
 - Copia contratto di lavoro sottoscritto con il/la "badante" ed inviata all'INPS
 - Copia dei bollettini versati
 - Certificazione indennità di accompagnamento
 - Dichiarazione ISEE

Art. 9 – Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta

- 1 I beneficiari degli interventi disciplinati dal presente Regolamento sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal presente regolamento sono soggette a verifiche specifiche, come previsto dal D.P.R.445/00. A tal fine l'Amministrazione procederà a idonei controlli anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, sia direttamente, avvalendosi della collaborazione di altri uffici dell'Amministrazione compresa la Polizia Municipale, sia attraverso l'intervento della Guardia di Finanza. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, fatte salve le disposizioni di legge, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite.
- 2 Il beneficiario, ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione che comportino il venir meno del diritto al contributo. In tal caso il beneficio decade dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengano meno le condizioni che hanno dato diritto all'assegnazione.

Art. 10 – Norme finali

- 1 Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme in materia attualmente in vigore.
- 2 Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del D.Lgs n° 196/03.